



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA
N.35 del 16-04-2020

OGGETTO: Modifica Ordinanza n. 34 del 27 marzo 2020, ad oggetto "Proroga chiusura al pubblico di spiagge, cimiteri, parchi, parchi gioco, giardini comunali, orti degli anziani di Via Campoquadro". Utilizzo parziale orti degli anziani e indicazioni su servizi cimiteriali.

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 34 del 27 marzo 2020, con la quale è stata disposta, fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 quale dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, o fino a data antecedente stabilita con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, conformemente all'art.1 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, la chiusura al pubblico, con divieto di accesso, di spiagge, cimiteri, nonché di parchi, parchi gioco e giardini comunali, oltre agli orti degli anziani di Via Campoquadro.

Ritenuto, per quanto riguarda gli orti degli anziani di Via Campoquadro, ove di producono beni alimentari di prima necessità e a basso costo, di poter individuare le condizioni per consentire un parziale utilizzo degli stessi nel rispetto delle misure di prevenzione igienico sanitarie;

Dato atto che gli orti per anziani di Via Campoquadro consistono in 54 appezzamenti di terreno di mq. 100 ca. ciascuno, disposti su sei file da 9 lotti ciascuna, e che ad oggi risultano disposte n.46 assegnazioni, contrassegnate con numeri pari e dispari;

Ritenuto di poter prevedere un utilizzo degli orti attraverso turnazioni, e secondo specifiche misure idonee ad assicurare il distanziamento sociale e la salute degli assegnatari;

Valutata peraltro, con riferimento ai cimiteri, l'opportunità di considerare favorevolmente la possibilità di prevedere, fra i servizi cimiteriali consentiti, l'attività di fiorai per collocazione mirata di piante e fiori freschi su richiesta dei familiari dei defunti, oltre ad eventuale attività di volontariato ad opera dei medesimi fiorai per sistemazione loculi e innaffiatura;

Visto il Tuel, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

Visto, in particolare, l'art.50, comma 5, del Tuel;

Visto lo Statuto comunale

ORDINA

L'ordinanza sindacale n. 34 del 27 marzo 2020, ad oggetto "Proroga chiusura al pubblico di spiagge, cimiteri, parchi, parchi gioco, giardini comunali, orti degli anziani di Via Campoquadro" viene modificata nella parte dispositiva come segue:

- 1) dopo il periodo, al rigo sei, "nonché di parchi gioco e giardini comunali" viene soppressa la virgola e aggiunto un punto;
- 2) il periodo, al rigo 7, "oltre agli orti per anziani" viene soppresso;
- 3) viene aggiunto il punto n.2, del seguente tenore letterale:
"E' consentito il parziale utilizzo degli orti per anziani di Via Campoquadro, nei soli giorni feriali, con le seguenti modalità e prescrizioni:
 - accesso ad una dozzina di persone alla volta, ognuna delle quali potrà accedere per n.2 volte alla settimana o in orario antimeridiano (dalle ore 9,00 alle ore 12,00) o in orario pomeridiano (dalle ore 15,00 alle ore 18,00), secondo calendario predisposto dal Responsabile del Settore II;
 - dovrà essere individuato un referente degli utilizzatori, per le comunicazioni e il coordinamento del caso;
 - i servizi sanitari presenti sull'area rimarranno chiusi;
 - è obbligatorio l'utilizzo di mascherine protettive;
 - dovrà in ogni caso essere rispettato il distanziamento sociale di almeno due metri fra le persone, sia nell'area adibita a coltivazione che nell'antistante parcheggio, e osservate le seguenti misure igienico sanitarie:
 - lavarsi spesso le mani. Saranno messi a disposizione flaconi di soluzioni idroalcoliche specifiche;
 - evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - evitare abbracci e strette di mano;
 - praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
 - coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;
 - non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - pulire le superfici (anche gli attrezzi per la coltivazione) con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Con specifico cartello posto all'ingresso dell'area saranno diffuse le predette norme di precauzione igienico sanitaria.

- 4) Viene aggiunto il punto n. 4, del seguente tenore letterale:
"Nei cimiteri è consentita, nei soli giorni feriali e secondo le modalità che seguono, l'attività di fiorai esclusivamente per collocazione di piante e fiori freschi su richiesta dei familiari dei defunti, oltre ad eventuale attività di volontariato ad opera dei medesimi fiorai per sistemazione loculi e innaffiatura:
 - Cimitero di Case Badioli: dalle ore 14,30 alle ore 17,30;
 - Cimitero di Gabicce Monte: dalle ore 10,30 alle ore 12,30

previa comunicazione al competente ufficio comunale".

L'inosservanza della presente ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art.650 del codice penale.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima data.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune, resa disponibile sul sito web istituzionale, e inviata a :

- Prefettura di Pesaro e Urbino;
- C.do Stazione C.C.
- C.do Polizia Locale;

Il Sindaco
Domenico Pascuzzi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna per rimanerci 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio pretorio on- line, disponibile sul sito informatico di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al disposto dell'art. 3 comma 1 della legge 69/2009

Il messo comunale

Il Segretario generale